

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, 9 (Codice Fiscale 91009910927), nella persona del Dr. Salvatore Piu, Direttore Generale e legale rappresentante della stessa

E

Il Dr. Pietrangeli Michele, di seguito denominato professionista, nato a Quartu Sant'Elena, il 2 aprile 1944, residente in Cagliari alla via dei Genovesi, 128, Codice Fiscale : PTR MHL 44 D02 H 118 S:

SI PREMETTE

- che la Azienda Sanitaria Locale di Sanluri con deliberazione n. 167 del 21/02/2013 ha ricostituito il proprio Nucleo di Valutazione, composto da due membri componenti ed un presidente;
- che la suddetta Asl ha individuato nella persona del Dr. Pietrangeli Michele, in ragione della lunga e qualificata esperienza professionale come dirigente medico, ed in particolare quale Direttore U.O.C. di Chirurgia Generale presso la Asl 8 di Cagliari, uno dei componenti dell'organismo di verifica delle performance dei propri dipendenti;
- che ai sensi dell'art. 7 del vigente D.Lgs. 165/2001, l'Azienda USL n. 6 di Sanluri ha necessità di avvalersi di un consulente esterno, in possesso di adeguata specializzazione ed esperienza professionale nella gestione di risorse umane in ambito sanitario, per l'espletamento di funzioni di componente in seno al predetto organismo;
- che il dr. Pietrangeli Michele ha manifestato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico in questione.

Quanto sopra premesso e ritenuto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il Direttore Generale della Asl n. 6 di Sanluri conferisce al professionista l'incarico di collaborazione esterna in qualità di componente del Nucleo di Valutazione Aziendale della Asl 6 di Sanluri, consistente nell'espletamento di attività di verifica delle performance dei dipendenti della Asl 6 Sanluri.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.

Articolo 2

Il professionista sarà tenuto ad assicurare il numero di accessi richiesto in funzione della attività svolta dal Nucleo di Valutazione della Asl 6 Sanluri nel corso dell'anno 2013.

Articolo 3

Il Professionista incaricato ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate, nonché per i risultati conseguiti.

Fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge 241/90 e ss.mm. ii., è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del Suo Ufficio, quando da ciò possa derivare danno all'Azienda Sanitaria Locale n. 6 Sanluri, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto professionale di cui trattasi, il Professionista, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lvo 196/2003, è nominato incaricato per il trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti definiti al riguardo dalla legge ed è tenuto al rispetto delle disposizioni che al riguardo saranno impartite dalla Asl n. 6 di Sanluri.

Articolo 4

Il presente accordo contrattuale, decorrente dalla data di effettiva sottoscrizione, cesserà alla data del 31 dicembre 2013, con esclusione del tacito rinnovo.

Resta stabilito, pertanto, che alla scadenza il rapporto contrattuale cesserà ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno, con esclusione del tacito rinnovo, fermo restando l'obbligo in capo al sunnominato professionista di portare a conclusione i procedimenti disciplinari avviati prima della scadenza della

presente convenzione.

A tal fine, non si terrà in alcuna considerazione l'effettuazione di prestazioni rese dopo la scadenza indicata.

Entrambe le parti hanno facoltà di recedere anticipatamente rispetto al termine di scadenza concordato, dandone preavviso scritto all'altra parte di almeno 15 giorni tramite lettera raccomandata.

Il recesso anticipato comporta il pagamento dei corrispettivi effettivamente spettanti al professionista in ragione della prestazione professionale effettivamente svolta.

Articolo 5

Il corrispettivo della prestazione viene fissato nell'importo una tantum onnicomprensivo pari ad € 10.000,00 (diconsi euro diecimila/00) al lordo di oneri e ritenute di legge.

Il compenso di cui al comma precedente sarà corrisposto a favore del Dr. Pietrangeli Michele in rate trimestrali posticipate, previa validazione da parte del Servizio Programmazione e Controllo circa l'attività espletata.

Articolo 6

Il Professionista, sotto la propria responsabilità, dichiara che, in relazione all'incarico di cui al presente accordo, non intercorrono cause di incompatibilità con lo svolgimento della propria attività lavorativa o con incarichi attualmente assunti per conto di altre amministrazioni pubbliche, enti o soggetti privati.

Il professionista si impegna, inoltre, a comunicare all'Azienda l'eventuale insorgere di possibili cause di incompatibilità, che dovessero presentarsi durante l'intero periodo di validità del contratto

Articolo 7

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza dal Tribunale Ordinario di Cagliari.

Articolo 8

Il professionista, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza l'Azienda al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle attività connesse all'affidamento del presente incarico e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Articolo 9

Il professionista si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa di Responsabilità professionale verso terzi e specifica polizza assicurativa per quanto concerne i rischi di infortunio che dovessero occorrere sulla propria persona, in caso di infortuni verificatisi durante ed in occasione dell'espletamento delle attività professionali dedotte nel presente contratto.

Articolo 10

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n. 4 pagine e di n. 10 articoli.

Sanluri, li _____

Il Direttore Generale
Dr. Salvatore Piu

Il Professionista
Dr. Michele Pietrangeli

Parere favorevole Resp.le Servizio Affari Generali e Legali 